



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINOSVILUPPO
IMPRESA INNOVAZIONE MARKETING TERRITORIALE

MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

“TRENTINO PIETRE”

Regolamento d'uso



Trento
Versione del 8 gennaio 2024

INDICE DEL REGOLAMENTO

- Introduzione	4
- Articolo 1 - Oggetto	5
- Articolo 2 - Titolarità e gestione del marchio	5
- Articolo 3 - Finalità del marchio	5
- Articolo 4 - Campo di applicazione	6
- Articolo 5 - Sostegno per l’utilizzo del Marchio	6
- Articolo 6 -Soggetti richiedenti e requisiti per la concessione e l’uso del Marchio	7
- Articolo 7 - Doveri del Concessionario	7
- Articolo 8 - Sistema di controlli e audit.....	9
- Articolo 9 - Commissione Tecnica Qualità del porfido e delle pietre trentine	10
- Articolo 10 - Disciplinare tecnico	10
- Articolo 11 -Domanda di Concessione e procedura per il rilascio e mantenimento... ..	11
- Articolo 12 - Manuale di utilizzo del Marchio e apposizione del Marchio	13
- Articolo 13 - Gestione delle infrazioni e procedura	14
Articolo 14 - Richiamo	15
- Articolo 15 - Sospensione	15
- Articolo 16 - Revoca	16
- Articolo 17 - Rinuncia del Concessionario e recesso del Titolare	16
- Articolo 18 - Obbligo di riservatezza	16
- Articolo 19 - Tutela legale e Controversie	17

INTRODUZIONE

Il Marchio di Certificazione "TRENTINO PIETRE" è stato progettato e adottato ai sensi dell'art. 23 bis della legge provinciale sulle cave 24 ottobre 2006, n. 7 così come modificato dall'art. 24 della legge provinciale 10 febbraio 2017, n.1.

Il marchio è costituito dalla dicitura "TRENTINO PIETRE" in caratteri di fantasia e da un logo costituito da tre figure geometriche stilizzate, ed è rappresentato come segue:



Il marchio è oggetto della domanda n. 302021000059135 depositata in data 31.3.21 e rivendicante le classi 19, 35, 37, 40 e 42 per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 19

Materiali ed elementi da costruzione, non di metallo; Porfido; Pietre; Pietre da costruzione; Marmo; Marmo per costruzione.

Classe 35

Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi di vendita all'ingrosso e al dettaglio di materiali da costruzione non di metallo; Servizi di vendita all'ingrosso e al dettaglio di porfido; pietre e marmo; Promozione di beni e servizi per conto terzi.

Classi 37

Edilizia, costruzione e demolizione; Costruzione edilizia; Lavori di costruzione; Restauro; Lavori di restauro e di riparazione su opere edilizie; Estrazione di risorse naturali; Estrazioni minerarie; Servizi di sfruttamento di cave; Posa di mattonelle, mattoni o blocchi; Posa di pavimenti.

Classe 40

Macinazione di pietre; Triturazione di pietre; Lavorazione del marmo; Lavorazione pietre; Recupero e riciclaggio materiali da demolizione; Riciclaggio, Riciclaggio di materiali inerti; Riciclaggio di materiali di scarto.

Classe 42

Servizi di progettazione; Consulenza in costruzione; Pianificazione di costruzione di immobili.

Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento d’uso (di seguito anche “Regolamento”) definisce le condizioni generali per la concessione dell’uso del Marchio di Certificazione “TRENTINO PIETRE” (di seguito anche “Marchio”).

Il presente Regolamento definisce, inoltre, le modalità di richiesta dell’uso del Marchio, di impiego e di vigilanza sulla corretta applicazione.

Il Marchio contraddistingue le attività e i prodotti di soggetti che operano in conformità ai requisiti definiti nel presente Regolamento e nel “Disciplinare tecnico” di cui all’articolo 10, tali da garantire elevati standard di controllo dei processi produttivi e gestionali e di prodotto, nel rispetto della legislazione provinciale, nazionale e dell’Unione europea in materia di sicurezza, di ambiente e di etica.

Le regole disciplinanti l’uso grafico del Marchio di Certificazione “TRENTINO PIETRE” sono definite nel “Manuale di utilizzo del Marchio” di cui all’articolo 12.

Il Disciplinare tecnico (di seguito anche “Disciplinare”) e il Manuale di utilizzo del Marchio (di seguito, anche “Manuale”) oggetto rispettivamente degli Allegati A e B, costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

Articolo 2

Titolarità e gestione del Marchio

Proprietario e titolare del Marchio è Trentino Sviluppo S.p.A. con sede in Rovereto (TN), Via Fortunato Zeni n. 8, Codice fiscale, Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Trento al numero 00123240228 (di seguito, il “Titolare”), che verifica il corretto utilizzo del Marchio, sia direttamente sia attraverso Enti qualificati opportunamente incaricati.

Compete al Titolare la facoltà di concedere in uso il Marchio o sospenderne o revocarne la concessione in conformità al presente Regolamento.

La tutela del Marchio spetta in via esclusiva al Titolare.

Il Titolare si riserva la facoltà di determinare ulteriori norme attuative e di dettaglio per l’uso del Marchio e/o di apportare modifiche o integrazioni al presente Regolamento, al Disciplinare tecnico e al Manuale.

Le modifiche di cui al punto precedente sono comunicate a mezzo posta elettronica certificata (Pec). a ciascun soggetto autorizzato all’uso del Marchio, e divengono efficaci e vincolanti trascorsi 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione. Il Titolare si riserva la facoltà di utilizzare altre modalità di comunicazione, quali, a mero titolo esemplificativo, newsletter e/o pubblicazione sul portale web <https://www.pietretrentine.it/>.

Articolo 3

Finalità del Marchio

L’adozione del Marchio persegue le seguenti finalità:

- a) tutelare i materiali minerali della Provincia di Trento, risorsa naturale non rinnovabile;
- b) attuare i principi della sostenibilità (sociale, economica, ambientale e istituzionale);
- c) accrescere la cultura delle parti interessate operanti nel contesto specifico attraverso un sistema di formazione e divulgazione;
- d) garantire il rispetto di standard di qualità dei processi produttivi, dei processi gestionali e dei prodotti, lavorati e semilavorati;
- e) garantire il rispetto della legislazione applicabile in materia di sicurezza, ambiente, diritto del lavoro, idoneità all’utilizzo e commercializzazione dei prodotti;
- f) accrescere la visibilità della risorsa e dell’elevato livello qualitativo adottato nel comparto delle opere di costruzione.

Il possesso della concessione del Marchio costituisce un elemento di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi della normativa vigente in materia di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture, nelle procedure per la realizzazione di lavori pubblici in cui è previsto l’utilizzo del porfido o delle pietre trentine.

Articolo 4 **Campo di applicazione**

Il campo di applicazione del Marchio è quello della filiera delle risorse minerali della Provincia Autonoma di Trento impiegate nelle opere di costruzione edifici, di ingegneria civile e di arredo urbano. La filiera è intesa come sequenza circolare delle attività e comprende i processi di estrazione dei materiali grezzi, di lavorazione e produzione di prodotti e semilavorati, di posa in opera dei prodotti e di recupero dei materiali a fine vita delle opere.

Il Marchio può essere utilizzato per le attività estrattive svolte entro i confini territoriali della Provincia Autonoma di Trento, e per le attività di produzione, posa in opera e commercializzazione dei prodotti ricavati dai soli materiali provenienti dai giacimenti provinciali.

L’uso del Marchio è consentito unicamente con riguardo a prodotti e attività che rispondano ai criteri qualitativi specificati nel Disciplinare tecnico.

Articolo 5 **Sostegno per l’utilizzo del Marchio**

Il Titolare del Marchio si impegna a:

- a) istituire, pubblicare e mantenere aggiornato un apposito elenco dei soggetti autorizzati all’uso del marchio (di seguito, Concessionari) da caricare sul portale web dedicato al sistema di certificazione del Marchio (<https://www.pietretrentine.it>);
- b) promuovere l’utilizzo del Marchio nei procedimenti di selezione dei fornitori negli appalti delle Pubbliche amministrazioni della Provincia autonoma di Trento;

Il sostegno per l’utilizzo del Marchio e per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 3 si attua anche tramite i Servizi competenti della Provincia Autonoma di Trento.

Articolo 6

Soggetti richiedenti e requisiti per la concessione e l’uso del Marchio

L’utilizzo del Marchio è concesso ai soggetti che svolgono le attività che rientrano nel “Campo di applicazione” del Marchio di cui all’Art. 4, che ne facciano espressa richiesta, e che si impegnino a rispettare il presente Regolamento, il Disciplinare tecnico e il Manuale.

Le attività e i prodotti per i quali è possibile ottenere la concessione di uso del Marchio fanno capo ai seguenti soggetti:

- a) Cavatore;
- b) Produttore;
- c) Posatore;
- d) Venditore (o distributore).

Il Cavatore che intende richiedere la concessione dell’uso del Marchio deve possedere il titolo per l’esercizio dell’attività estrattiva in un giacimento minerale della Provincia autonoma di Trento.

Il Produttore è colui che sottopone il materiale grezzo estratto dai giacimenti minerali a processi di lavorazione finalizzati alla produzione di prodotti impiegati nelle costruzioni, e deve avere sito di produzione nella Provincia autonoma di Trento.

Il Posatore è colui che mette in opera i prodotti certificati con il Marchio e deve essere iscritto al registro imprese della Provincia autonoma di Trento.

Il Venditore, o distributore, è colui che commercializza i prodotti certificati con il Marchio.

Al momento della presentazione della domanda il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti specificati dal presente Regolamento e dal Disciplinare tecnico.

La concessione d’uso del Marchio rilasciata ai sensi del presente Regolamento è riconosciuta in via non esclusiva.

Articolo 7

Doveri del Concessionario

Il diritto d’uso del Marchio è strettamente riservato al Concessionario e pertanto non può essere ceduto e/o esteso a favore di soggetti terzi.

Il Concessionario si impegna a:

- a) rispettare fedelmente quanto previsto nel presente Regolamento, nel Disciplinare tecnico, di cui all’articolo 10, e nel Manuale di utilizzo del Marchio, di cui all’articolo 12;

- b) assoggettarsi alle verifiche di controllo, pianificate e non pianificate, consentendo il libero accesso del personale incaricato, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo ogni informazione utile per l’espletamento delle attività di auditing;
- c) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della concessione di uso del Marchio;
- d) utilizzare il Marchio esclusivamente per gli scopi per i quali è stata rilasciata la concessione d’uso;
- e) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del Marchio e/o del Titolare e della Provincia Autonoma di Trento;
- f) non utilizzare il Marchio se la concessione d’uso è stata oggetto di revoca, recesso o sospensione;
- g) non depositare e/o utilizzare marchi, insegne, ragioni o denominazioni sociali, nomi a dominio o altri segni distintivi che possano dar luogo a rischio di confusione o di associazione con il Marchio;
- h) comunicare tempestivamente al Titolare l’esito di eventuali controlli eseguiti dalle Autorità competenti con accertamento di irregolarità rispetto alla normativa vigente con riferimento ai requisiti del Disciplinare tecnico;
- i) comunicare tempestivamente al Titolare eventuali variazioni afferenti la propria posizione che possono influire sul mantenimento della Concessione e/o sull’uso del Marchio;
- j) non utilizzare disegni distintivi, denominazioni, diciture e indicazioni che possano trarre in inganno terzi sul significato e sulla funzione del Marchio e/o a fare un uso del Marchio che possa indurre in inganno il pubblico circa la qualità, l’origine o altre caratteristiche dei Prodotti/Servizi Autorizzati;
- k) trasmettere al Titolare alle scadenze definite le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal Disciplinare unitamente alla documentazione di supporto per agevolare le verifiche circa il corretto utilizzo del Marchio;
- l) dare tempestiva esecuzione ai provvedimenti adottati dal Titolare a seguito del riscontro di non conformità.

Il Concessionario si impegna altresì a segnalare violazioni del Marchio da parte di terzi di cui dovesse venire a conoscenza.

In ogni caso il Concessionario si assume tutte le responsabilità derivanti dai Prodotti/Servizi Autorizzati, ivi comprese, a titolo esemplificativo, quelle derivanti dalla promozione, distribuzione, vendita e pertanto terrà indenne il Titolare e la Provincia autonoma di Trento da qualsiasi richiesta di soggetti terzi, incluse quelle per eventuali danni afferenti alle predette responsabilità.

Infine, il Concessionario si impegna ad agire nel rispetto dei valori e dei principi etici di condotta sanciti nel Codice etico di Trentino Sviluppo che accetta in ogni sua parte.

Articolo 8

Sistema dei controlli e audit

Il sistema dei controlli adottato ha lo scopo di accertare lo stato di conformità ai requisiti previsti per il rilascio e il mantenimento della concessione di uso del Marchio, da parte del Concessionario.

I controlli sul Concessionario sono svolti dal Titolare, con eventuale supporto di personale esterno qualificato e incaricato.

Durante il periodo di validità della Concessione, il Titolare svolge le attività di sorveglianza mediante controlli interni al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, del Disciplinare tecnico e del Manuale da parte dei Concessionari, con riferimento ai requisiti soggettivi richiesti per il rilascio e il mantenimento della Concessione, ai requisiti di prodotto e alle modalità di utilizzo del Marchio.

I controlli sul Concessionario sono classificati in:

- a) controlli documentali,
- b) controlli operativi (ispezioni in campo),
- c) controlli supplementari.

I controlli di tipo documentale sono condotti presso gli uffici e presso la sede del Concessionario.

I controlli di tipo operativo (ispezioni in campo) sono condotti presso i luoghi dove si svolgono le attività oggetto di concessione del Marchio. I controlli operativi in campo hanno lo scopo di accertare la conformità ai requisiti specifici di categoria, afferenti le caratteristiche tecniche di prodotti e lavorazioni, e l’attuazione delle prescrizioni per l’esercizio delle attività oggetto di concessione, nonché le modalità e la correttezza dell’uso del Marchio da parte del Concessionario.

Di norma i controlli interni, documentali e operativi, sono condotti in fase preliminare al rilascio della concessione, per verificare i requisiti di ammissione, e a cadenza annuale per verificare il mantenimento della conformità da parte del Concessionario. I controlli iniziali sono pianificati con il concessionario, mentre i controlli operativi in campo non sono pianificati (controlli a sorpresa).

I controlli supplementari sono condotti, a cura del Titolare o suo incaricato, a seguito di segnalazioni d’infrazione al fine di accertarne la fondatezza ed assumere le azioni conseguenti in base alla gravità della violazione rilevata.

All’esito dei controlli operativi si procede con la stesura di un Rapporto di ispezione con annotazione delle eventuali osservazioni della parte interessata, e con il rilascio di una copia dello stesso.

L’esito dei controlli svolti è trasmesso alla Commissione Tecnica di cui all’Art. 9 che esprime un parere obbligatorio non vincolante per le decisioni conseguenti in relazione alle eventuali non conformità rilevate.

Sulla base di quanto verbalizzato e del parere espresso dalla Commissione Tecnica di cui all’Art. 9, il Titolare assume i provvedimenti di cui al successivo Art. 13 e seguenti.

Le procedure di rilascio delle Concessioni d’uso del Marchio e le attività di controllo effettuate sui Concessionari dal Titolare sono oggetto audit (a campione) da parte di un Organismo di certificazione (di seguito anche “OdC”).

L’OdC deve essere accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e disporre di comprovata esperienza nel settore prodotti da costruzione (lavorazione e posa pietre).

L’audit è svolto con cadenza triennale ed ha per oggetto le risultanze documentali delle procedure e attività di cui al punto precedente. Qualora dall’esame documentale in merito ad una determinata posizione emerga la necessità di acquisire ulteriori riscontri l’OdC potrà svolgere verifiche presso la sede del Concessionario interessato. Al termine dell’audit l’OdC provvede alla stesura di un report.

Articolo 9

Commissione Tecnica qualità del porfido e delle pietre trentine

Il Titolare del Marchio costituirà la Commissione Tecnica qualità del porfido e delle pietre trentine (di seguito, anche “Commissione tecnica”) composta dai rappresentanti di Enti e Categorie del settore pietre trentine.

Alle sedute della Commissione tecnica possono partecipare i rappresentanti della Provincia e di altri Enti pubblici.

La Commissione tecnica esprime parere obbligatorio, non vincolante, nei seguenti casi:

- 1) richieste di concessione d’uso,
- 2) in merito alle Dichiarazioni dei Concessionari relative a controlli delle Autorità competenti,
- 3) ai fini dell’adozione di provvedimenti di sospensione, revoca e recesso.
- 4) nell’ambito delle procedure di reclamo.

Il Titolare può discostarsi motivatamente dal parere espresso dalla Commissione tecnica.

Articolo 10

Disciplinare tecnico

Il Disciplinare tecnico è lo strumento applicativo per la determinazione e controllo delle caratteristiche di prodotti, lavorazioni e servizi, nonché specifica le categorie professionali e i requisiti per ottenere e mantenere la concessione d’uso del Marchio.

Il Disciplinare tecnico deve almeno contenere:

- a) la descrizione della filiera del porfido e delle pietre trentine;
- b) i riferimenti normativi essenziali;
- c) la descrizione dei prodotti, lavorazioni e servizi che possono essere interessati all’applicazione del Marchio;

- d) i requisiti di base per ogni Concessionario e i requisiti specifici per categoria di richiedenti;
- e) le caratteristiche qualitative che devono essere superiori a quelle previste dalla legislazione comunitaria e nazionale;
- f) i programmi dei controlli per la verifica dei requisiti suddivisi per categoria.

Articolo 11

Domanda di Concessione e procedura per il rilascio e mantenimento

I soggetti che intendono utilizzare il Marchio devono essere in possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento edal Disciplinare e devono inoltrare apposita domanda al Titolare mezzo posta elettronica certificata (Pec).

Possono presentare domanda le imprese individuali o collettive che espletino attività comprese nel campo di applicazione e secondo i criteri definiti agli articoli 4 e 6.

La domanda deve essere formulata utilizzando l’apposita modulistica corredata dalla documentazione di base prevista per all’acquisizione della concessione d’uso del Marchio.

La domanda deve indicare e comprendere, quanto meno:

- a) le generalità del Richiedente;
- b) la sede legale e le sedi operative del Richiedente;
- c) il nome del Legale rappresentante;
- d) il numero di iscrizione al registro Imprese;
- e) la categoria di appartenenza e gli specifici prodotti, lavorazioni o servizi;
- f) la Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà comprensiva della conformità al Codice Antimafia, conformità al Codice degli Appalti e conformità agli adempimenti specifici;
- g) il Questionario informativo.
- h) la Dichiarazione di presa visione e accettazione del Regolamento, del Disciplinare tecnico, del Manuale e assoggettamento alle procedure di controllo;

La presentazione della domanda di concessione d’uso comporta l’adesione e l’accettazione senza riserva da parte del Richiedente delle norme del presente Regolamento, del Disciplinare tecnico, del Manuale e all’assoggettamento al regime dei controlli ivi contemplati.

Al fine di rendere spedita e di standardizzare la procedura di rilascio della concessione, il Titolare si riserva la facoltà di approntare un apposito modulo di domanda contenente l’indicazione delle informazioni e dei documenti richiesti, e/o di attrezzare un apposito portale web al fine di consentire la presentazione delle domande mediante compilazione di un *form on-line* con l’*upload* della documentazione richiesta.

Ai fini del completamento dell’istruttoria, il Titolare si riserva di richiedere l’integrazione di informazioni, documenti ritenuti rilevanti ai fini del rilascio della concessione d’uso, e di quant’altro necessario per la valutazione della domanda di concessione.

Esaminata la domanda di concessione e la documentazione presentata a corredo, acquisito il parere della Commissione Tecnica, il Titolare emette entro 60 (sessanta) giorni la relativa valutazione con apposito provvedimento sinteticamente motivato, che nel dispositivo riporterà la dicitura “Domanda approvata” oppure “Domanda non Approvata”.

Qualora l’iter valutativo si concluda con esito positivo il Titolare predispone il contratto di concessione d’usodel Marchio (in seguito “Concessione”).

Il Contratto di concessione d’uso è sottoscritto dalle parti e contiene:

- a) le generalità del beneficiario della Concessione;
- b) la specificazione dei prodotti e servizi per i quali l’utilizzo del Marchio è stato concesso;
- c) la date di rilascio;
- d) la durata della Concessione.

Il soggetto che ha ottenuto la concessione d’uso del Marchio è iscritto nell’Elenco dei Concessionari del Marchio di cui all’Art. 5, nel quale, oltre ai dati identificativi del soggetto autorizzato, sono indicati gli estremi del provvedimento di concessione e gli elementi in esso contenuti.

In nessun caso il Titolare potrà essere chiamato a rispondere in sede civile, amministrativa o penale a fronte dell’eventuale utilizzo improprio del Marchio posto in essere da un soggetto autorizzato e pertanto solo quest’ultimo sarà tenuto a rispondere delle eventuali richieste di danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito di provvedimenti adottati da autorità giudiziarie o amministrative.

Nei limiti inderogabili di legge, il Titolare è altresì esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti dei soggetti concessionari nel caso in cui:

- a) l’iter amministrativo di rilascio del Marchio non giunga a completamento a causa di opposizione di terzi;
- b) siano sopravvenute decisioni di invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del Marchio;
- c) siano presenti controversie e relativi provvedimenti afferenti la violazione di diritti di terzi derivati all’uso del Marchio.

La concessione ha natura non esclusiva e ha la durata di 10 anni, salvo revoca o recesso e può essere rinnovata a seguito di nuova domanda.

Per il mantenimento della Concessione, il Concessionario sottoscrive la Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa ai controlli svolti dalle Autorità competenti. Detta Dichiarazione è prodotta e trasmessa annualmente al Titolare entro il 31 gennaio. Il Titolare provvederà a verificare la correttezza della Dichiarazione presso le Autorità competenti (Servizio minerario, Agenzia ambiente APPA, Ufficio ispettivo del lavoro, Unità operativa UOPSAL).

Per il mantenimento della Concessione, il Concessionario versa, entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’anno di validità, un importo annuo a titolo di canone annuale, sulla

base di apposito tariffario stabilito dal Titolare che verrà pubblicato sul portale www.pietretrentine.it/download.

Il mancato versamento del canone annuo è motivo di sospensione della Concessione.

Articolo 12

Manuale di utilizzo del Marchio e apposizione del Marchio

Le caratteristiche grafiche e le regole di utilizzo del Marchio da parte del Concessionario sono definite nel Manuale di utilizzo del Marchio.

Il Manuale contiene almeno le seguenti prescrizioni:

- a) logo;
- b) identificativo dei colori;
- c) dimensioni di utilizzo (minime e massime);
- d) area di rispetto;

Il Marchio è consegnato al Concessionario nei formati elettronici normalmente disponibili (.pdf - .tiff- .jpg - .gif).

Il Marchio può essere affiancato ai marchi di proprietà del Concessionario, purché sia garantita adeguata visibilità, tenuto conto della tipologia e natura del supporto su cui vengono riprodotti/rappresentati.

Il Marchio può essere utilizzato sui seguenti materiali/supporti promozionali e/o informativi, anche in formato digitale:

- a) biglietti da visita o di identificazione aziendale;
- b) brochure aziendali;
- c) corrispondenza commerciale (quali ad es. carta intestata e buste);
- d) presentazioni;
- e) sito web aziendale e profili aziendali sui social network;
- f) cartelli ed insegne dell’azienda;
- g) pubblicazioni su riviste del settore;
- h) documenti di accompagnamento, imballi, confezioni e simili;
- i) materiale promozionale;
- j) pubblicità.

I richiedenti che hanno ottenuto la Concessione d’uso del Marchio sono rimandati ad apposita pagina web (Sito) per le indicazioni di dettaglio sull’apposizione e il posizionamento del Marchio.

Il Concessionario è tenuto ad utilizzare il Marchio quanto meno sulla propria carta intestata e, qualora esistente, sul proprio sito internet.

Per apporre il Marchio su materiali/supporti diversi da quelli elencati al presente Articolo, oppure diversi da quelli indicati nella Concessione, il soggetto interessato dovrà presentare specifica richiesta al Titolare, fornendo dei campioni a corredo. Entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, il Titolare autorizza o meno il nuovo utilizzo.

L’uso del Marchio è ammesso e limitato ai prodotti e servizi indicati nella Concessione.

È vietato utilizzare il Marchio, anche se accompagnato da integrazioni e specificazioni, per contraddistinguere prodotti e servizi non indicati nella Concessione.

Articolo 13

Gestione delle infrazioni e procedura

Le non conformità rilevate attraverso il sistema dei controlli di cui all’Art. 8 e le Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà inerenti i controlli delle autorità competenti sono comunicate alla Commissione tecnica ai fini della formulazione del parere obbligatorio, non vincolante, per la determinazione ed emanazione dei provvedimenti ad esse conseguenti da parte del Titolare.

I provvedimenti, a seconda della gravità delle non conformità, sono:

- a) richiamo;
- b) sospensione;
- c) revoca.

Nella valutazione delle non conformità e nell’adozione dei relativi provvedimenti, si deve tener conto della minore o maggiore gravità della condotta o dell’omissione.

Si considerano “non conformità maggiori” le non conformità che pregiudicano l’immagine/reputazione del Marchio, del Titolare, della Provincia Autonoma di Trento o gli interessi che lo stesso intende tutelare, nonché i casi in cui derivi per il Titolare un pregiudizio economico.

Si considerano “non conformità minori” le non conformità che non pregiudicano l’immagine/reputazione del Marchio, del Titolare, della Provincia Autonoma di Trento o gli interessi che lo stesso intende tutelare.

Il Disciplinare specifica le fattispecie di non conformità ai requisiti prescritti per l’ottenimento e il mantenimento della Concessione, distinti e classificati in generali e specifici, indicando le relative sanzioni ad esse associate.

Le decisioni assunte sono comunicate al soggetto interessato a mezzo posta elettronica certificata (Pec) e hanno efficacia dalla ricezione della stessa.

Il soggetto destinatario di un provvedimento di sospensione o di revoca potrà presentare reclamo motivato al Titolare entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.

Il Titolare provvede nei 60 (sessanta) giorni successivi alla presentazione del reclamo alla convocazione del soggetto interessato, per instaurare il contraddittorio con la partecipazione degli incaricati che hanno riscontrato la violazione che ha determinato il

provvedimento impugnato. A seguito dell’audizione, il Titolare assume il provvedimento definitivo.

A seguito dell’audizione, il Titolare assume il provvedimento definitivo, che è comunicato a mezzo posta elettronica certificata (Pec) al soggetto interessato.

L’applicazione dei provvedimenti contemplati dal presente articolo non pregiudica il diritto del Titolare di agire per l’eventuale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, compresi i danni all’immagine.

Articolo 14 Richiamo

A fronte dell’accertamento di non conformità minori è prevista la sanzione di Richiamo.

Il provvedimento consiste nel richiamo formalizzato dal Titolare a risolvere entro un termine perentorio la non conformità riscontrata.

Articolo 15 Sospensione

A fronte dell’accertamento di non conformità maggiori è prevista la sanzione di sospensione della concessione di utilizzo del Marchio.

La sospensione della concessione d’uso del Marchio deve essere applicata anche in caso di:

- a) uso improprio del Marchio;
- b) rifiuto non giustificato del Concessionario all’esecuzione delle verifiche di controllo;
- c) mancato trattamento nei tempi prescritti di una non conformità minore per ritardo non motivato da parte del Concessionario;
- d) mancato versamento del canone annuo per il mantenimento della Concessione.

La sospensione e la relativa motivazione sono comunicate dal Titolare al Concessionario con lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata (Pec), nella quale sono indicati il termine e le condizioni alle quali la sospensione può essere revocata. Il Titolare può prorogare il periodo di sospensione in presenza di validi e comprovati motivi per un periodo non superiore ad un anno dalla notifica della comunicazione della sospensione. Il provvedimento di sospensione della concessione è riportato nell’elenco dei Concessionari di cui all’articolo 5.

La sospensione è revocata dal Titolare qualora siano venute meno le ragioni che ne hanno determinato l’adozione.

Articolo 16

Revoca

La concessione d’uso del Marchio può essere revocata dal Titolare nel caso di violazioni di gravità maggiore o per violazioni di gravità minore reiterate, così come definite nel Disciplinare.

La revoca è comunque disposta nei casi in cui il Concessionario:

- a) utilizzi il Marchio illegalmente o in modo fraudolento;
- b) abbia cessato l’attività indicata nella Concessione;
- c) abbia reso false dichiarazioni nell’ambito della documentazione richiesta dal Titolare;
- d) non abbia ottemperato alle prescrizioni del Titolare nei tempi e nei modi previsti;

La revoca comporta la cancellazione dall’Elenco dei Concessionari.

Il provvedimento di revoca della concessione è riportato nell’elenco dei Concessionari di cui all’articolo 5.

Articolo 17

Rinuncia del Concessionario e recesso del Titolare

Il Concessionario può in ogni momento rinunciare alla concessione d’uso del Marchio, prima della sua scadenza. A tal fine deve inviare al Titolare una specifica comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata (Pec). La rinuncia ha effetto dalla data di ricevimento di tale comunicazione.

A seguito della rinuncia il Concessionario è cancellato dall’Elenco dei Concessionari e cessa altresì ogni suo diritto all’utilizzo del Marchio.

In caso di rinuncia non è previsto alcun rimborso dei canoni versati a favore del Titolare.

Il Titolare si riserva la facoltà di poter recedere in via anticipata in caso di:

- a) eventuali azioni legali promosse da terzi il cui esito possa impedire e/o limitare l’uso del Marchio;
- b) sopravvenute esigenze di natura strategico/commerciale che richiedano la necessità e/o l’opportunità di provvedere al restyling o alla sostituzione del Marchio.

Articolo 18

Obbligo di riservatezza e privacy

Tutte le informazioni del Concessionario sono considerate riservate, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta del medesimo Concessionario.

Il Titolare è vincolato al segreto professionale ed è tenuto all’applicazione delle leggi e prescrizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

Il Concessionario, con la presentazione della Domanda di Concessione, autorizza Trentino Sviluppo S.p.A. a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con il presente regolamento e con gli altri atti ad esso collegati, e nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento UE n. 679/2016 e – per quanto applicabile – nel D.Lgs. n. 196/2003.

Articolo 19

Tutela legale del Marchio e Controversie

La tutela legale del Marchio spetta in via esclusiva al Titolare che valuta in piena autonomia tempi e modalità per le eventuali azioni.

Le eventuali controversie afferenti all’interpretazione e all’applicazione del presente Regolamento sono devolute all’esclusiva cognizione e decisione del Tribunale di Trento - Sez. Imprese.

Articolo 20

Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento

Il Concessionario, con la presentazione della Domanda di Concessione, dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel “Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012”, dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito internet istituzionale (http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società_Trasparente/Società_Trasparente/Società_Trasparente.aspx) e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.